

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Licia Grassucci, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 31.5.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[183] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO - (nota n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Società ASD Città Di Gragnano, per la violazione di cui all'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio allenatore e tesserato Sig. Campania Rosario, il quale ha raggiunto con la Procura Federale un accordo ex art. 32 sexies, comma 1 CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano) e l'Avv. Giovanni Calabrese per la Società ASD Città Di Gragnano, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per la Società ASD Città Di Gragnano, sanzione base ammenda di € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), diminuita di 1/3 (Euro ottocento/00), sanzione finale ammenda di 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società ASD Città Di Gragnano, a mezzo del proprio nominato difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al

Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) a carico della Società ASD Città Di Gragnano.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

[196] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TASSINARI IVANO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della Società FC Aprilia SSD Srl), SOCIETÀ FC APRILIA SSD SRL - (nota n. 9963/528pf17-18/GC/GP/ma del 10.04.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 9963/528pf17-18/GC/GP/ma del 10.04.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Ivano Tassinari, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della Società FC Aprilia SSD Srl, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali i di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver offeso e minacciato, al termine della gara Aprilia – Anzio del 24.09.2017, l'arbitro designato Sig. Simone Piazzini di Prato;

- la Società FC Aprilia SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Ivano Tassinari, suo Amministratore Unico e Presidente al momento della commissione dei fatti.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Ivano Tassinari e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico della Società FC Aprilia SSD Srl

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita l'accoglimento.

Nel corso dell'attività di indagine compiuta e dagli atti acquisiti è emerso che il soggetto che al termine della gara Aprilia – Anzio del 24.09.2017 ha offeso e minacciato l'arbitro (come puntualmente relazionato da quest'ultimo nel proprio referto gara, il quale assume valore di prova privilegiata) è stato il Sig. Ivano Tassinari, Presidente della FC Aprilia, come da riconoscimento fotografico effettuato dalla terna arbitrale e come ammesso e dichiarato dal Presidente della stessa FC Aprilia SSD Srl nel reclamo alla C.S.A. avverso le sanzioni inflitte alla sua Società dal Giudice Sportivo.

Tale comportamento si pone in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza previsti dall'art. 1 bis CGS.

Inoltre, del comportamento del suo Presidente risponde la FC Aprilia SSD Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 bis e 4, comma 1, CGS infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Ivano Tassinari;
- € 2.000,00 (Euro duemila/00) a titolo di ammenda a carico della FC Aprilia SSD Srl

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Marco Stigliano Messuti, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 31.5.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[184] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANI SARA (calciatrice tesserata per la Società ASD Città Di Falconara), SCACCIA ANDREA (Vice Presidente della Società ASD Città Di Falconara), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FALCONARA - (nota n. 8975/418pf17-18/GP/AA/mg del 21.03.2018).

Il deferimento

Con atto del 21 marzo 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Sara Giuliani, calciatrice tesserata per la Società ASD Città di Falconara;

Andrea Scaccia, all'epoca dei fatti vice Presidente della Società ASD Città di Falconara e la Società ASD Città di Falconara per rispondere:

1) la Sig.na Sara Giuliani, calciatrice tesserata per la Società ASD Città di Falconara, per aver partecipato in posizione irregolare nella gara valida per il Campionato di calcio a 5 femminile Serie A - Città di Falconara c/Ternana Calcio Femminile del 11 ottobre 2017, non avendo a quella data ancora compiuto il sedicesimo anno di età e senza aver richiesto la deroga da parte del C.R. Marche, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 34, comma 3 e 3 bis delle NOIF;

2) Sig. Andrea Scaccia, Vice Presidente della Società ASD Città di Falconara, per aver sottoscritto la distinta della gara valida per il Campionato di calcio a 5 femminile Serie A - Città di Falconara - Ternana Calcio Femminile del 11 ottobre 2017, in cui attestava la regolarità della posizione della calciatrice Sara Giuliani malgrado non avesse titolo a parteciparvi, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 34, comma 3 e 3 bis, delle NOIF;

3) la Società ASD Città Di Falconara per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le condotte rispettivamente ascritte al Vice Presidente, con potere di firma, ed alla tesserata;

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per Sara Giuliani;
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea Scaccia;
- 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2018/2019 ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per la Società sportiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini del 22 gennaio 2018 è stato ritualmente notificato.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 21 marzo 2018, è fondato e va accolto.

Il procedimento nasce a seguito della segnalazione del Presidente della Società Unicusano Ternana il quale rappresentava che all'incontro di calcio tenutosi l'11 ottobre 2017, la Società Città di Falconara schierava, in distinta con il numero 4, tale Sara Giuliani non ancora sedicenne senza aver conseguito la deroga del comitato regionale delle Marche.

Dagli atti di indagini risultano acquisiti: a) Referto arbitrale della gara valida per la gara di Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie A Città di Falconara - Ternana Calcio Femminile del 11 ottobre 2017, con allegate le distinte delle calciatrici partecipanti all'incontro; b) Verbale di audizione del 15 dicembre 2017 del Sig. Marco Bramucci, Presidente della Società ASD Città di Falconara innanzi al Collaboratore della Procura Federale; c) Relazione del 20 dicembre 2017 del Collaboratore della Procura Federale; d) nota del 12 dicembre 2017 del segretario del Comitato regionale Marche - LND - il quale certifica che nel corso della stagione sportiva 2017/2018 non è stata concessa alcuna deroga alla calciatrice Giuliani Sara.

Esiste, sembra ombra di dubbio, evidenza documentale che la calciatrice Sara Giuliani ha partecipato alla gara Falconara – Ternana del 11 ottobre 2017 valevole per il Campionato femminile serie A Elite nell'interesse dell'A.S.D. Città di Falconara, nonostante fosse in posizione irregolare non avendo a quella data ancora compiuto il sedicesimo anno di età e senza aver richiesto la deroga da parte del C.R. Marche.

Peraltro, nel corso della audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale, la buona fede invocata dal Presidente della Società ASD Città di Falconara, Bramucci Marco sul presupposto che non fosse a conoscenza del divieto di schierare una giocatrice che non avesse ancora compiuto i sedici anni non è sufficiente ad esimere i soggetti interessati dalle loro responsabilità, sebbene la giocatrice nata il 12 ottobre 2001 avrebbe compiuto 16 anni il giorno successivo alla partita incriminata tenutasi l'11 ottobre 2017.

Nel quantum appaiono congrue le richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per Sara Giuliani;
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea Scaccia;
- 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2018/2019 ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per la Società ASD Città Di Falconara.

[197] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SHEKILADZE IRAKLI [all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 SM Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl] - (nota n. 9986/382 pf17-18 GC/GP/ma dell'11.4.2018).

Il deferimento

Con nota dell'11 aprile 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Irakli Shekiladze (all'epoca dei fatti tesserato per la Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl) per rispondere:

della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 10, comma 11, stesso codice in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF, per aver volontariamente interrotto l'esecuzione del contratto di prestazione sportiva con la Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, disertando, senza autorizzazione, gli allenamenti con la predetta Società a partire dal 26.5.2017 e non disputando, inoltre, la gara di ritorno della fase play-out Tuttocuoio c/ Prato del 28.5.2017, peraltro denunciando pretestuosamente al Pronto Soccorso un infortunio subito durante la seduta di allenamento del 26.05.2017 alla quale non risulta aver preso parte;

Il deferito ha fatto pervenire memoria difensiva a mezzo del proprio difensore Avv. Alessio Piscini.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in relazione all'eccezione formulata dalla difesa del deferito, chiedeva la restituzione degli atti alla Procura rilevato che effettivamente il deferito non era stato audito durante la fase delle indagini e conseguentemente *“non concludeva con la richiesta sanzionatoria”*.

Il difensore del deferito, Avv. Alessio Piscini, si riportava alla propria memoria e si opponeva alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura ridendola irrituale ed inammissibile.

Motivi della decisione

L'eccezione formulata dal difensore merita di essere condivisa ed il procedimento deve essere dichiarato improcedibile.

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 21 febbraio 2018 prot. 7711.

Con tale atto il deferito veniva avvisato della facoltà di presentare memorie e/o di chiedere di essere sentito, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso.

Il deferito a mezzo del proprio difensore con PEC del 9 marzo 2018 formulava alla Procura richiesta di estrazione di copia degli atti del procedimento, *“con riserva di depositare memorie e/o richiedere audizione nei termini previsti”* (23 marzo 2018).

La richiesta del deferito non veniva assentita e lo stesso, con PEC del 22 marzo 2018, reiterava la richiesta di copia degli atti e richiedeva espressamente l'audizione a difesa ai sensi dell'art. 32 ter CGS.

Con PEC del 26 marzo 2018, e quindi oltre il termine di 30 giorni, la Procura evadeva la richiesta di copia integrale degli atti del procedimento senza alcuna menzione dell'audizione e l'11 aprile 2018, come detto, notificava il deferimento.

L'audizione del deferito che ne formula espressa richiesta costituisce condizione di procedibilità del deferimento ai sensi dell'art. 32, ter, comma 4 del CGS.

Nel caso di specie l'omessa audizione del deferito che ne aveva reiteramente fatto richiesta, rende il successivo atti di deferimento improcedibile.

Infatti tale facoltà attribuita all'incolpato costituisce espressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e rappresenta una palese violazione del principio del contraddittorio (Cfr. TFN – CU n. 50 del 22 marzo 2018 - Alborghetti Emanuele).

Rimangono conseguentemente assorbite tutte le altre questione sollevate sia in rito che nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento per violazione dell'art. 32, ter, comma 4 del CGS.

(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D'ANNA RAFFAELE (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Gladiator), SOCIETÀ ASD GLADIATOR - (nota n. 10187/505 pfl7-18 GC/GP/ma del 13.4.2018).

Il deferimento

Con nota del 13 aprile 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Raffaele D'Anna, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Gladiator e la medesima Società sportiva per rispondere:

1) il primo, della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 bis, comma 3, del CGS, per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva in quanto, sebbene ritualmente convocato per due volte, e più precisamente per il giorno 11 gennaio 2018 e per il 18 gennaio 2018, ometteva di presentarsi al collaboratore della procura federale per rendere le dovute informazioni utili all'indagine, senza esporre alcuna giustificazione;

2) La Società sportiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la responsabilità diretta in ordine alla condotta ascritta al Suo Presidente, posto che alla stessa, che pur risulta inattiva per effetto della comunicazione contenuta nel C.U. n. 48 del 30.11.2017 del C.R. Campania, non risulta, ad oggi, essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C.;

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Luca Zennaro, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele D'Anna;
- € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda per la Società sportiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini del 5 febbraio 2018 è stato ritualmente notificato.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 13 aprile 2018, è fondato e va accolto.

Il procedimento nasce a seguito della segnalazione del Dipartimento interregionale della FIGC - lega nazionale dilettanti - del 13 settembre 2017, che investiva la Procura Federale della dubbia autenticità della fidejussione presentata dalla Società ASD Gladiator per l'iscrizione al campionato di serie D 2017/2018.

Dalla relazione indagini del 20 gennaio 2018 risulta che il Raffaele D'Anna, sebbene convocato per due volte, e più precisamente per il giorno 11 gennaio 2018 e per il 18 gennaio 2018, ometteva di presentarsi al collaboratore della procura federale per rendere le dovute informazioni utili all'indagine, senza esporre alcuna giustificazione.

Tale comportamento omissivo, integra gli estremi della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 bis, comma 3, del CGS, per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva atteso che al momento della sottoscrizione della fidejussione per cui si procedeva, il D'Anna era un dirigente di una Società associata alla FIGC.

Del comportamento ascritto al Sig. Raffaele D'Anna risponde la Società ASD Gladiator a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante, Società che sebbene inattiva, come risulta dal CU n. 48 del 30 novembre 2017 del C.R. Campania, risulta ancora affiliata alla FIGC e quindi soggetta alla giustizia sportiva. Nel quantum appaiono congrue le richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Raffaele D'Anna;
- 1.000,00 (mille/00) euro di ammenda alla Società ASD Gladiator.

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRELLA ANTONELLA [all'epoca dei fatti e oggi Presidente della Società ASD Anzio Calcio 1924 già ASD Anziolavinio], SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 già ASD Anziolavinio - (nota n. 9101/377pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 377pf17-18 avente ad oggetto: *"Trasmissione da parte del C.A. c/o la LND degli atti della vertenza economica tra l'allenatore Sig. Massimiliano Patrizi e la Anzio Lavinio (prot. C.A. n. 55/56) in ordine al mancato deposito dell'accordo economico e dell'apocrifia della firma apposta sulle ricevute prodotte dalla Società resistente"*;

letta la relazione d'indagine del 10.01.2018 dei Collaboratori della Procura Federale Dott. Paolo Francesco Maria Montesano e Avv. Antonio Morelli che, con tutti i suoi allegati, costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente provvedimento;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 24.01.2018, ritualmente notificata, alla quale non è seguita alcuna memoria da parte degli avvisati;

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza quelli analiticamente enunciati in deferimento;

considerato che

- Il Collegio Arbitrale della L.N.D., con comunicato Ufficiale n. 1 del 11/01/2017, accoglieva il ricorso proposto dal Signor Massimiliano Patrizi, tecnico abilitato, dichiarando l'obbligo della ASD Anziolavinio alla corresponsione a favore dello stesso della somma di Euro 4.150,00, a saldo di ogni spettanza dovuta per la sua attività di "collaboratore della prima squadra", provvedendo, altresì, alla rimessione degli atti alla Procura Federale in ordine alla presunta apocrifia di una firma apposta su una ricevuta di Euro 5.000,00 offerta in comunicazione da parte della Società e attribuibile dalla stessa al tecnico, che provvedeva formalmente a disconoscerla;

- nell'evolversi istruttorio del richiamato procedimento, su richiesta del Collegio Arbitrale della L.N.D., la Procura Federale svolgeva una prima attività di indagine (si confronti, sul punto, fascicolo relativo alla proc n. 3 pf 16/17), ove si concludeva che la sottoscrizione della ricevuta di Euro 5.000,00 era palesemente difforme da ogni altra (presente in atti) apposta e attribuibile, con certezza, al Sig. Massimiliano Patrizi;

- la ASD Anziolavinio ha mutato la propria denominazione in ASD Anzio Calcio 1924, mantenendo inalterata la propria matricola di identificazione n. 650952;

ritenuto che dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dall'esame degli atti sopra indicati, appaiono emergere i comportamenti descritti in deferimento dalla Sig.ra Antonella Mastrella, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra la medesima e la Società; e della Società stessa in punto di responsabilità diretta;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale,

ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. la Signora Antonella Mastrella, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra la medesima e la Società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato e utilizzato, avanti a un organo di giustizia federale, un documento apparentemente attribuibile al tecnico Sig. Massimiliano Patrizi, rivelatosi nel corso dell'attività istruttoria palesemente apocrifo in ordine alla apposta sottoscrizione, il tutto al fine di trarre in inganno il Collegio Arbitrale della L.N.D e consequenzialmente acquisire un indebito vantaggio, processuale ed economico, a favore della Società rappresentata;

2. la Società ASD Anzio Calcio 1924, in punto di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto alla Signora Antonella Mastrella quale Presidente del sodalizio.

Le memorie difensive

Il difensore della Sig.ra Antonella Mastrella inoltrava l'atto di deposito documentale del 26/05/18 contenente una Consulenza Tecnica grafologica redatta dal Prof. Alberto Bravo, le cui conclusioni confermavano che la firma apposta sulla ricevuta di € 5.000,00 del 09/08/14, proveniva dalla mano del predetto Sig. Massimiliano Patrizi. Sulla scorta di tale perizia, il difensore chiedeva la pronuncia di estraneità ai fatti della Sig.ra Antonella Mastrella. La Società non depositava memorie.

Il dibattimento

La Procura Federale presente in aula, chiedeva la sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Antonella Mastrella in qualità di Presidente della Società; e la sanzione di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) di ammenda per la ASD Anzio Calcio 1924.

Il difensore di entrambi i deferiti, qualificatosi tale in udienza, insisteva per il proscioglimento delle posizioni richiamando la Consulenza Tecnica grafologica depositata in atti.

I motivi della decisione

Il caso in esame richiede massima prudenza nella valutazione dell'analisi istruttoria, la cui interpretazione non si evidenzia affatto di facile soluzione. La vicenda trae spunto dal C.U. n. 1 del 11/01/2017 reso a cura del Collegio Arbitrale della L.N.D., che accoglieva il ricorso promosso dal Sig. Massimiliano Patrizi (Tecnico abilitato), dichiarando l'obbligo della ASD Anziolavinio (che poi ha mutato la propria denominazione in ASD Anzio Calcio 1924) alla corresponsione in favore dello stesso della somma di Euro 4.150,00 a saldo di ogni spettanza dovuta per la sua attività di "collaboratore della prima squadra", pronunciando la contestuale rimessione degli atti alla Procura Federale in ordine alla presunta apocriefa di una firma apposta su una ricevuta di Euro 5.000,00, prodotta dalla Società poiché attribuita al Tecnico che tuttavia la disconosceva formalmente. Il focus di pertinenza del Tribunale non attiene quindi al commento della decisione

resa dal Collegio Arbitrale, ma risiede nel solo giudizio concernente la veridicità o meno della sottoscrizione apposta sulla quietanza di € 5.000,00 che la Procura dichiara essere apocrifa, cioè non vergata dalla mano del sottoscrittore (Sig. Massimiliano Patrizi) e inevitabilmente prodotta in sede arbitrale dalla Società al fine di acquisire un indebito vantaggio processuale ed economico.

Sul piano probatorio, il deferimento fonda le convinzioni accusatorie in primis sul giudizio valutativo adottato dal Collegio Arbitrale della L.N.D. che concludeva per la palese difformità della sottoscrizione poiché diversa rispetto ad altre firme rese dal Tecnico sulla similare documentazione in atti; in secondo luogo sul disconoscimento dichiarato verbalmente dallo stesso sottoscrittore, in sede di audizione dinanzi al Procuratore Federale. Preme tuttavia puntualizzare, in linea generale, che il complessivo giudizio concernente la apocrifia di una firma non è sempre di agevole apprensione, necessitando di una prova certa riferita al falso. Sul punto sussiste agli atti persino una prova contraria offerta dalla difesa, cioè la Consulenza Tecnica grafologica redatta dal Prof. Alberto Bravo che conclude in maniera opposta rispetto al convincimento della Procura Federale: "la firma a nome Massimiliano Patrizi... risulta provenire dalla mano del predetto Sig. Massimiliano Patrizi...". È pur vero che tale Elaborato non contempla la verifica sulla grafia dell'interessato, né questi è mai comparso al cospetto del Perito per rendere scritture di comparazione; valga però la indubitabile circostanza secondo la quale non è stato possibile, oggettivamente, raggiungere una prova definitiva e concludente che possa conferire ragionevole certezza in ordine alla validità della sottoscrizione. Si aggiunga infine che il Sig. Massimiliano Patrizi nutrive un interesse diretto al disconoscimento della sua sottoscrizione (apposta sulla quietanza di € 5.000,00), poiché creditore della Società a fronte del predetto importo.

Il coacervo dei contrapposti interessi e dei contrastanti riscontri sulla veridicità o meno della firma, induce il Tribunale a optare per una motivata sintesi di proscioglimento in applicazione della evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti, anche in onore alla struttura del processo sportivo che non si pone in ausilio all'accertamento specifico del falso, per via della propedeutica rapidità sancita ai fini del raggiungimento della decisione.

I prevenuti vengono quindi prosciolti in virtù dell'esplicato ragionamento logico giuridico che si rivela maggiormente equo e congruo in relazione alla specie, anche in applicazione del principio giuridico del favor rei.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara il proscioglimento della Sig.ra Antonella Mastrella nella sua qualità, e della Società ASD Anzio Calcio 1924.

[190] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VANGONE UMBERTO (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSD ARL Potenza Calcio) - (nota n. 9147/434 pf17-18 GC/GP/ma del 26.3.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 434pf17-18, avente ad oggetto: *"Trasmissione da parte del C.A. c/o la LND degli atti della vertenza economica tra l'allenatore Sig. Massimo Agovino e la SSD a.r.l. Potenza Calcio (Prot. C.A. n. 143/56), in ordine all'interruzione dell'Agovino delle proprie prestazioni sportive per parte della s.s. 15/16, nonostante regolari convocazioni, nonché mancato deposito dell'accordo economico del 20/08/2015 entro i termini previsti dalle norme, nonché produzione di documentazione e dichiarazioni prive di comprovati ed adeguati riscontri da parte della Società"*;

vista la relazione redatta dai Collaboratori della Procura Federale Avv. Domenico Musolino e Dott. Antonio Milone in data 15.01.2018 che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e presupposto essenziale del presente atto;

vista la comunicazione di conclusioni delle indagini del 26.1.2018 ritualmente notificata ai Sigg.ri Massimo Agovino e Umberto Vangone nonché alla SSDARL Potenza Calcio, alla quale ha fatto seguito il raggiungimento di un accordo ex art. 32 *sexies* CGS per definire, anticipatamente, la posizione tra la SSD Potenza Calcio ARL e quest'Ufficio, nel mentre gli altri soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né, hanno richiesto di essere sentiti;

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e acquisiti vari documenti analiticamente enunciati in deferimento; preso atto che a seguito della complessiva attività istruttoria compiuta:

- la SSD Potenza Calcio ARL (come detto) ha definito anticipatamente la propria posizione ai sensi dell'art. 32 *sexies* del CGS;

- il Sig. Massimo AGOVINO, con separato atto, è stato deferito alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in quanto nella sua qualità all'epoca dei fatti, di Allenatore professionista di 2° categoria UEFA A, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale (codice 42.965), tesserato per la Società per la SSDARL Potenza Calcio, ha depositato copia dell'accordo economico stipulato in data 20.8.2015 con la SSDARL Potenza Calcio oltre i termini previsti dal C.U. n. 1, punto 14, della ss. 2015-16 della LND, e, inoltre, non ha ripreso le proprie prestazioni sportive in favore della SSDARL Potenza Calcio per parte della ss. 2015-16, dopo la revoca, in data 13.01.2016, del precedente esonero, nonostante le regolari convocazioni e senza giustificazione alcuna; comportamenti questi ammessi dal Sig. Massimo Agovino in sede di audizione che producono la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS; nonché dell'art. 38, commi 1 e 3, del regolamento del Settore Tecnico;

- mentre dal comportamento del Sig. Umberto Vangone emerge la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale;

ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

il Sig. Umberto Vangone, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDARL Potenza Calcio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato e utilizzato, avanti ad un organo di giustizia

federale, documenti che avrebbero dovuto comprovare pagamenti in favore dell'allenatore Massimo AGOVINO, in realtà mai avvenuti come riconosciuto dal Collegio Arbitrale della LND, il tutto al fine di trarre in inganno il citato organo giudicante e conseguentemente acquisire un indebito vantaggio, processuale ed economico, a favore della Società rappresentata.

Le memorie difensive

Il deferito non depositava memorie.

Il dibattimento

La Procura Federale, presente in udienza, chiedeva la inibizione di mesi 6 (sei) per il prevenuto. Nessuno è comparso per la difesa.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato. Sussistono infatti plurimi elementi sintomatici che conducono verso la pronuncia di colpevolezza in capo al deferito, in ragione delle compiute motivazioni addotte dalla Procura Federale. Sussiste infatti la decisione del Collegio Arbitrale della LND che recita in maniera conforme agli elementi accusatori, secondo i quali il deferito utilizzò dinanzi al predetto organo di giustizia federale, documenti che avrebbero dovuto comprovare la sussistenza di pagamenti in favore dell'allenatore Massimo Agovino, in realtà mai avvenuti, al fine di trarre in inganno il citato organo giudicante e conseguentemente acquisire un indebito vantaggio processuale ed economico in favore della Società. In tal senso l'istruttoria svolta dalla Procura Federale è completa e convincente, non lasciando spazio a interpretazioni difformi in merito all'occorso, il cui svolgimento è stato rivisitato nella esatta maniera in cui ebbe corso. Si aggiunga che il comportamento sempre silente del deferito, che non ha mai rassegnato proprie difese, rende ancor più immanente la tesi colpevolista. Traslando la specie all'interno delle norme federali, il prevenuto va quindi condannato alla giusta sanzione ex art. 1 bis, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Umberto Vangone la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Publicato in Roma il 12 giugno 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini